



INTEGRAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI CEPAS S.R.L.

EPIDEMIA COVID-19

Le presenti Clausole integrative trovano applicazione congiuntamente alle Condizioni generali Cepas S.R.L., con prevalenza rispetto alle stesse, fino alla data meno prossima tra (i) la data di emanazione, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di una dichiarazione di cessazione della pandemia di COVID-19, e (ii) la data che segue di 30 giorni la cessazione di ogni provvedimento restrittivo introdotto a livello locale dalle autorità competenti al fine di contrastare l'epidemia di covid-19 nel territorio della/e nazione/i in cui è prevista l'esecuzione dei Servizi.

1. Distanziamento sociale

Il Cliente è tenuto a garantire in ogni momento il mantenimento del distanziamento sociale, in conformità alle disposizioni emanate dalla pubblica autorità o da qualsivoglia autorità competente all'interno delle aree e dei locali di sua pertinenza in cui i dipendenti della Società sono tenuti all'esecuzione dei rispettivi servizi, nonché nei luoghi in cui gli stessi abbiano a transitare per accedere alle aree di cui sopra o per uscirne, oltre che nelle aree deputate ai servizi igienici o al ristoro. I dipendenti e collaboratori della Società, qualora avvertano in qualsivoglia momento l'oggettiva e comprensibile percezione di un rischio per la propria sicurezza, sono legittimati all'abbandono della sede dei lavori presso il Cliente, fatto salvo il diritto della Società al pagamento dei corrispettivi pattuiti per i servizi.

2. Comunicazione di cancellazione o differimento di visite

Le Parti riconoscono come, nel periodo attuale, la cancellazione tardiva dell'attività da parte del Cliente, nonché la richiesta di differimento da parte dello stesso, sono idonei a produrre effetti estremamente lesivi sulla corretta e tempestiva esecuzione dei Servizi. Pertanto ogni eventuale differimento o cancellazione, da parte del Cliente, dell'esecuzione di Servizi o dello svolgimento di visite in loco, dovrà essere comunicato con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Il mancato rispetto di detto termine di preavviso comporterà l'applicazione di una penale per mancata visita (o ispezione).

3. Variazioni nella legge applicabile

Qualora intervengano variazioni nella legge applicabile, le quali comportino per la Società un aumento del costo dell'esecuzione dei Servizi (a eccezione dei compensi dovuti per lavoro straordinario per cui si rimanda alle condizioni previste dal contratto), le Parti convengono che il corrispettivo dovuto per i Servizi potrà aumentare in funzione di detti aumenti dei costi. Spetta alla Società fornire prova, ove ragionevolmente possibile, degli aumenti in questione.

4. Legittima tutela da impossibilità nel fornire i Servizi dovuta all'epidemia

Qualora la Società si trovi nella condizione di temporanea impossibilità nel fornire i Servizi o parte degli stessi, o comunque nell'impossibilità di fornirli nelle scadenze concordate o secondo una pianificazione concordata, non è da considerarsi quale causa di Forza maggiore in funzione della quale una delle Parti sia legittimata alla risoluzione del contratto. Pertanto le Parti concordano che, al verificarsi di dette circostanze, l'esecuzione di quella parte di Servizi su cui ricade la temporanea impossibilità sarà differita a una data accettabile per entrambe le Parti, ferma restando la ragionevolezza della condotta delle stesse.

5. Sospensione da pagamento ritardato

In caso di ritardo eccedente i 7 giorni di calendario nel pagamento dei corrispettivi dovuti alla Società da parte del cliente in conformità al presente Accordo o ad altra pattuizione o atto, la Società si riserva la facoltà di sospendere, in misura parziale o totale, l'esecuzione dei Servizi, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la fornitura di report e/o certificati, fino al momento della ricezione del pagamento ritardato.

6. Pagamento ritardato, istituzione di pagamento anticipato

In caso di ritardo eccedente i 7 giorni di calendario nel pagamento dei corrispettivi dovuti alla Società da parte del cliente in conformità al presente Accordo o ad altra pattuizione o atto, la Società sarà legittimata a esigere il pagamento anticipato prima di procedere al ripristino o alla continuazione dei Servizi.

Per Accettazione Data: _____

Il Cliente Timbro e Firma _____